



COMMERCIALE

Società di capitali: no alla cancellazione dal Registro Imprese senza il bilancio finale di liquidazione

Tribunale, Roma, Giudice del Registro Imprese, decreto 19/04/2016

Di **DaVIDE GIOVANNI DALEFFE**
Professionista - Avvocato

Publicato il 17/08/2016

- LEGGI ANCHE: **SENTENZA Società semplici di mero godimento ex novo iscrivibili nel Re...**
- SENTENZA **Società, registro delle imprese, cancellazione, fallimento, termine an...**
- ABRIANI NICCOLÒ - UTET GI... **Codice delle Società**

Archivia STAMPA COMMENTA



Il Giudice del Registro delle Imprese di Roma, con Provvedimento del 19 aprile 2016, ha dichiarato l'**illegittimità dell'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, in considerazione della mancanza del bilancio finale di liquidazione.**

In contestuale la società era stata posta in liquidazione volontaria, con contestuale nomina di un liquidatore, il quale, impossibilitato a riscuotere dei crediti e a saldare dei debiti della società, per evitare tempi più lunghi e maggiori costi, aveva richiesto la cancellazione della società in mancanza di un bilancio finale e pendente l'esistenza di debiti e crediti.

La questione inerente gli effetti della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese è già tempo oggetto di dibattito giurisprudenziale. La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 12 marzo 2013 ha sostenuto la continuità dei rapporti della società cancellata dal Registro delle Imprese nei confronti dei soci, in proporzione di quanto ricevuto in forza della liquidazione o della quota di capitale sottoscritta e non ancora liberata, se limitatamente responsabili, o dei liquidatori in caso di loro colpa.

La cancellazione dal Registro delle Imprese si sostanzia pertanto in un fenomeno di successorio, tutelando eventuali debitori della società ed evitando che beni ancora di proprietà della società, non ceduti o assegnati, restino *res nullius*.

Di contro la giurisprudenza dei Giudici del Registro delle Imprese, pur dando atto di detto orientamento della Suprema Corte, che salverebbe i terzi da conseguenze disastrose in seguito ad una irregolare cancellazione dal Registro, hanno sostenuto, per la maggior parte, che vige un potere di controllo formale riguardo detta cancellazione, potendo annullarla anche in casi in cui sembrava non sussistere detto potere.

La normativa di riferimento è costituita dagli articoli 2189 del Codice Civile ("Prima di procedere all'iscrizione (nel Registro delle Imprese competente), l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione"), 2191 ("Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione"), e 2495 ("Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese").

Dall'analisi di detta normativa, seppur, come evidenziato anche da altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013 e Trib. Bologna, 21 luglio 2014), che - pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno *latu sensu* successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci - **la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.**, anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro.

Si ritiene pertanto sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge".

Tra i presupposti della cancellazione dal Registro va annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.) e nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2488 c.c.).

Ciò porta ad affermare con certezza che, in sostanza, l'intero meccanismo di cui all'art. 2495 c.c. viene ad essere mancante.

Dal bilancio presentato dalla società in questione risultava la

c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Dalla indefettibilità *ex lege* della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni quale la mancanza di un bilancio finale di liquidazione e l'esistenza di pendenze attive e passive della società post richiesta di cancellazione, che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario. Oltre a ciò va rilevato, come nel caso in esame da parte del Tribunale di Roma, la liquidazione dell'intero patrimonio sociale era stata in concreto affidata - per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale ed alla stessa cancellazione della società - ad un soggetto diverso dal liquidatore.

Ciò porta ad affermare con certezza che, in sostanza, l'intero meccanismo di cui all'art. 2495 c.c. viene ad essere mancante.

Dal bilancio presentato dalla società in questione risultava la

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

Accetto

Il Tribunale sottolinea che l'attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell'incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore, e che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma 'diretta' di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio.

In conclusione il potere di Giudice del Registro di cui all'articolo 2191 c.c. si estende anche al controllo (sempre considerato di tipo "formale") della regolarità del bilancio finale di liquidazione, al fine di verificare che non vi siano pendenze della società tali da poter affermare che la stessa non si sia realmente estinta, ovvero che sia stata omessa la liquidazione stessa.

La medesima giurisprudenza si è già espressa in passato sui poteri del Giudice del Registro in merito all'iscrizione della cancellazione della società, ammettendo la c.d. cancellazione della cancellazione in caso di iscrizioni illegittime per contrarietà a norme di ordine pubblico, ad esempio in caso di società che avevano deliberato il trasferimento all'estero senza poi approdare nell'ordinamento di destinazione e neppure ottemperando alle norme circa la fase della liquidazione (si vedano la Decisione del Giudice del Registro delle Imprese di Roma del 15 febbraio 2015, e la Decisione del Giudice del Registro delle Imprese di Milano del 7 gennaio 2013).

Per approfondimenti:

- **Master breve in diritto e contenzioso societario**, master, 25 ore in aula, Altalex Formazione;
- **Codice delle società**, Abriani Niccolò, Utet Giuridica, 2016.

(Altalex, 6 luglio 2016. Nota di **DaVIDE GIOVANNI DALEFFE**)

Lascia un commento

Come non pagare i Debiti - con il saldo e stralcio

Riduci i Debiti con banche e finanziarie fino al 70%

difesadebitori.it

Argomenti Trattati

- registro imprese
- cancellazione registro imprese
- DaVIDE GIOVANNI DALEFFE

Redatto da

DaVIDE GIOVANNI DALEFFE

SALVA PDF STAMPA

TRIBUNALE DI ROMA IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Decreto 18 aprile 2016

premo che, con ricorso depositato in data 27 ottobre 2015, la AAA s.n.c. chiedeva al Giudice del registro di Roma di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione relativa alla cessazione della società Beta S.r.l. in liquidazione;

premeda ancora che, a fondamento della istanza, la ricorrente evidenzia, da una parte, di avere intrattenuto rapporti negoziali con la predetta BBB S.r.l., rapporti giuridici in relazione ai quali pendono ancora oazi numerosi giudizi contenziosi e dall'altra, che la

Mostra tutto

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

- Codice Penale** Edizione 2016. Scarica subito.
- Codice Civile** Edizione 2018. Scarica subito.
- Testo unico degli enti locali** Edizione 2018. Scarica subito.
- TUIR** Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.L.R. n. 99/1986). Scarica subito.

NOVITÀ	STRUMENTI	DOCUMENTI E ALTRO	FORMAZIONE
Amministrativo	Elenco Avvocati	Massimario	Esami e concorsi
Arvocato-4-0	Calcolo danno	Codici Altalex	PraticaMente
Civile	biologico di lieve entità	Altalexpedia	Biblioteca
Commerciale	Calcolo Fattura	Dizionario giuridico	Corsi in aula
Esame di Avvocato	Avvocato	Gazzetta Ufficiale	Corsi online
Europa	Calcolo Interessi	Leggi, normativa e prassi	
Famiglia e Successioni	Legali		
Fisco e tributi			
Lavoro e contratti			
Penale			
Politica ed Economia			
Processo telematico			
Professionisti e concorsi			